

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 783)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

col **Ministro dell' Interno**

(RESTIVO)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PRETI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1969

Modifiche all'articolo 4 della legge 21 aprile 1962, n. 181,
concernente l'Azienda nazionale autonoma delle strade

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 7 febbraio 1961, n. 59, è stato provveduto al riordinamento strutturale dell'ANAS trasferendo, tra l'altro, dal Ministero dei lavori pubblici all'Azienda stessa anche le competenze in ordine alla viabilità ordinaria.

Per provvedere ai compiti di istituto, la legge stessa — articolo 26, lettera a) — assegnava all'ANAS un contributo annuo del Ministero del tesoro calcolato in misura percentuale, e quindi variabile di anno in anno, sugli introiti derivanti dalle imposte di fabbricazione sulla benzina e sugli olii minerali e dalle tasse di circolazione.

Con legge 21 aprile 1962, n. 181, a parziale modifica della legge n. 59, venivano restituite al Ministero dei lavori pubblici

le competenze in materia di viabilità minore.

Conseguentemente una quota parte del contributo annuo che il Tesoro versava alla ANAS veniva devoluto al Ministero dei lavori pubblici, affinché questo potesse concedere a provincie e comuni — a norma dell'articolo 16 della legge 12 febbraio 1959, n. 126 — contributi per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione delle strade di rispettiva competenza.

Tale aliquota venne certamente fissata tenuto conto delle cifre, alquanto modeste, cui ammontava all'epoca la quota parte del contributo del Tesoro da versare al Ministero dei lavori pubblici, che per il primo esercizio (1962-63) fu di sole lire 3,8 miliardi.

In realtà, a seguito degli imprevedibili aumenti dell'incremento delle correlative entrate fiscali, la quota parte del contributo annuo del Tesoro da assegnare ai Lavori pubblici, in soli sei anni, si è pressochè decuplicata, passando dagli iniziali 3,8 miliardi a lire 30 miliardi per il 1968.

Da ciò può ragionevolmente presumersi che, se si fossero potute prevedere, all'atto dell'emanazione della legge n. 181, cifre di questo ordine, la percentuale da assegnare al Ministero dei lavori pubblici sarebbe stata indubbiamente fissata in misura molto minore.

D'altra parte occorre considerare che, mentre la quota parte del contributo del Tesoro assegnata all'ANAS (80 per cento) è lorda, in quanto su di essa gravano per circa il 50 per cento spese generali e di personale e spese per la manutenzione delle strade statali, rimanendo a disposizione per i lavori di sistemazione e miglioramento delle strade stesse poco meno di un 50 per cento, la quota assegnata ai Lavori pubblici (20 per cento) non solo è netta, ma è destinata alla concessione di contributi in media del 30 per cento, per la sistemazione delle strade provinciali e comunali, il che significa che con tale somma è possibile realizzare lavori per un importo almeno triplo.

Riducendo tutto ciò in cifre esemplificative si ha che per ogni miliardo di contributo del Tesoro sono utilizzabili per lavori sulle strade statali lire 400 milioni (50 per cento dell'80 per cento), mentre per le strade provinciali e comunali sono disponibili lire 200 milioni, con i quali possono però finanziarsi lavori per circa lire 650 milioni, tenuto appunto conto che trattasi di somma per contributi medi del 30 per cento.

In sostanza con l'incremento del contributo da corrispondere al Ministero dei lavori pubblici in forza della legge n. 181 si giunge alla conseguenza che lo Stato viene a destinare maggiori somme per la viabilità

provinciale e comunale che per la viabilità statale.

Oltre a ciò occorre anche tener conto che, mentre l'ANAS si trova nella possibilità di impiegare rapidamente e puntualmente tutti i fondi assegnati per i lavori alle strade statali, non altrettanto avviene per le somme destinate a contributi alle Amministrazioni provinciali e comunali, le quali non sempre sono in grado di impiegare tempestivamente i contributi loro concessi dal Ministero dei lavori pubblici per le difficoltà che incontrano, sia nel reperimento delle somme occorrenti per la copertura della quota parte di spesa a loro carico, sia per la carenza dei propri uffici tecnici.

Con l'unito disegno di legge si provvede in conseguenza a ridimensionare, per gli anni dal 1969 al 1975, la quota del contributo da attribuire al Ministero dei lavori pubblici a termini dell'articolo 4, lettera a), della legge 21 aprile 1962, n. 181, consolidandola — per i detti esercizi — nella misura fissa ed invariabile di lire 30 miliardi annui, pari all'ammontare di quello che è stato il contributo per l'anno 1968.

Le somme che in tal modo si renderanno disponibili rimarranno stanziare nel bilancio dell'ANAS e saranno utilizzate per il completamento del programma di costruzione di strade di grande comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 360, nonché per la sistemazione e l'ammodernamento della rete delle strade statali e per la costruzione di raccordi autostradali, per un importo totale che si prevede possa raggiungere i 250 miliardi.

Entro il 31 dicembre 1975 sarà poi provveduto, con apposita norma legislativa, alla determinazione della nuova aliquota del contributo annuale per la viabilità ordinaria, tenendo conto degli incrementi che si saranno nel frattempo verificati nel gettito delle imposte correlative.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A decorrere dall'anno finanziario 1969 e fino a tutto l'anno finanziario 1975, la quota parte del contributo annuale da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per la viabilità ordinaria a norma dell'articolo 4, lettera a), della legge 21 aprile 1962, n. 181, è stabilita nella misura fissa ed invariabile di lire 30 miliardi annui.

Entro il 31 dicembre 1975 sarà stabilita, tenuto conto degli incrementi del gettito delle imposte correlative, la nuova aliquota di tale contributo annuale da iscrivere in bilancio a decorrere dall'anno 1976.

Art. 2.

Con le disponibilità finanziarie derivanti dal precedente articolo 1 per gli anni dal 1969 al 1975 l'Azienda nazionale autonoma delle strade provvederà al completamento del programma di costruzione di strade di grande comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, ed all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 360, nonchè alla sistemazione ed ammodernamento delle strade statali ed alla costruzione di raccordi autostradali.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.